

# **A V E C - Associazione dei Veterinari Esperti in Comportamento**

## *Associazione italiana per lo studio del comportamento animale*

**Art. 1** - E' costituita l'Associazione: "Associazione dei Veterinari Esperti in Comportamento", (A.V.E.C.)

**Art. 2** - Essa ha sede in Pisa, Viale delle Piagge 2.

**Art. 3** - L'Associazione non ha scopi di lucro e persegue finalità scientifiche e culturali, allo scopo di promuovere la ricerca e la conoscenza nel settore delle scienze comportamentali applicate agli animali domestici, con particolare riferimento alle problematiche della terapia comportamentale e dell'utilizzo degli animali come ausilio terapeutico per la salute umana. AVEC intende inoltre incentivare la collaborazione tra tutti coloro che si occupano della materia, sia a livello scientifico che professionale. AVEC intende perseguire i propri scopi sia mediante congressi, seminari, tavole rotonde, corsi, pubblicazioni e gruppi di studio e di lavoro, da costituire secondo necessità, sia promuovendo qualsiasi iniziativa ritenuta idonea.

**Art. 4** - Il patrimonio è costituito: a) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione; b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio; c) da eventuali erogazioni, donazioni, e lasciti. Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote sociali.

**Art. 5** - L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio saranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

**Art. 6** – I soci fondatori sono costituiti dai veterinari che hanno redatto lo statuto e sottoscritto l'atto costitutivo. Essi sono esentati dal pagamento delle quote associative e partecipano a tutti gli effetti alle attività dell'associazione, godendo di diritto di voto ed eleggibilità alle cariche societarie. I soci ordinari sono costituiti da medici veterinari riconosciuti esperti in comportamento animale dalla Federazione Nazionale Degli Ordini Veterinari (FNOVI), che esercitino la professione da almeno 3 anni e che abbiano conseguito il diploma di Master universitario di 2° livello in "Medicina comportamentale degli animali d'affezione" o in "Etologia degli animali d'affezione" dell'università di Pisa. Possono aderire all'associazione in qualità di soci ordinari anche veterinari riconosciuti esperti in comportamento animale dalla FNOVI che possiedano almeno uno dei seguenti requisiti: **1)** Diploma di "European College of Veterinary Behavioural Medicine: companion animals". **2)** Diploma di scuola di specializzazione universitaria in "Etologia applicata e benessere animale" **3)** Diploma di master universitario di 2° livello nel campo dell'etologia applicata e della medicina comportamentale degli animali. **4)** Diploma attestante la frequenza di una scuola biennale, con superamento di un esame finale. La scuola deve garantire i seguenti requisiti: **a)** i docenti titolari/ordinari della formazione devono essere medici veterinari in possesso di uno dei requisiti riportati ai punti 1,2,3; salvo casi particolari di apporti di ulteriori competenze in riferimento alla didattica non prettamente clinica; **b)** la scuola deve avere un minimo di tre docenti titolari e, comunque, la componente medico-veterinaria deve essere almeno di 2/3 del corpo docente; **c)** monte ore 450 di cui almeno 100 di pratica clinica. Possono altresì aderire all'associazione come soci ordinari i medici veterinari riconosciuti esperti in comportamento animale dalla FNOVI a cui sia riconosciuta un'acclarata competenza nel campo della medicina comportamentale animale. Tale acclarata competenza sarà ritenuta in essere in seguito al possesso di almeno tre dei seguenti requisiti: 1) pubblicazioni inerenti alla materia su libri e riviste mediche dotate di comitato scientifico; 2) partecipazione a convegni inerenti alla materia come responsabile scientifico o di relatore; 3) effettuazione di attività didattiche, anche non continuative negli ultimi 5 anni, sulla materia in corsi universitari o in corsi di formazione e/o aggiornamento per medici veterinari; 4) attestazione (certificazione) di pratica clinica nella materia, effettuata in una struttura pubblica e/o privata, per almeno 3 anni, rilasciata dal direttore e/o dal responsabile della struttura stessa. Possono essere nominati soci onorari veterinari riconosciuti esperti in comportamento animale dalla FNOVI che si siano particolarmente distinti per l'attività scientifica nel settore delle scienze comportamentali applicate o abbiano contribuito in maniera meritoria nei confronti dell'Associazione. I soci onorari non pagano quote associative, hanno diritto di voto e possono ricoprire cariche elettive. In via temporanea e sotto condizione possono aderire all'associazione come soci ordinari anche i medici veterinari iscritti a master universitari di

2° livello nel campo dell'etologia applicata e della medicina comportamentale degli animali e che esercitano la professione da almeno 3 anni.

**Art. 7** - Le domande di ammissione dei nuovi membri devono essere indirizzate al Presidente e ratificate per l'accettazione dal Consiglio Direttivo con decisione unanime. La quota associativa dovuta dai membri sarà determinata al termine di ogni anno sociale dal Consiglio Direttivo sulla base del consuntivo approvato. Le iscrizioni decorrono dall'accettazione della domanda al 31 dicembre dello stesso anno.

**Art. 8** - L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto dello statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie, nonché al pagamento della quota sociale. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità e indegnità: la morosità sarà dichiarata dal Consiglio Direttivo; l'indegnità sarà sancita dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

**Art. 9** - L'iscrizione ad AVEC dà diritto, per l'anno di iscrizione, a ricevere tutto il materiale eventualmente prodotto, a partecipare, a condizioni agevolate, a tutti i Congressi, Convegni, Corsi e a tutte le altre iniziative organizzate.

**Art. 10** - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette membri: 5 membri sono eletti dall'assemblea dei soci; 1 membro, in possesso dei requisiti previsti per i soci ordinari all'ART.6, è designato dal settore scientifico disciplinare di Fisiologia Veterinaria (VET/02) della Facoltà di Medicina Veterinaria di Pisa; 1 membro, in possesso dei requisiti previsti per i soci ordinari all'ART.6, è designato dal settore scientifico disciplinare di Clinica Medica Veterinaria (VET/08) della Facoltà di Medicina Veterinaria di Pisa. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

**Art. 11** - Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario e un Tesoriere.

**Art. 12** - Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni.

**Art. 13** - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

**Art. 14** - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo designa i delegati regionali o locali che organizzano le attività locali dell'associazione. Nel mese di dicembre di ogni anno il consiglio direttivo ed i delegati definiscono le attività associative per l'anno successivo.

**Art. 15** - Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

**Art. 16** - I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale mediante comunicazione per posta elettronica a ciascun socio, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 Codice Civile.

**Art. 17** - L'Assemblea delibera su bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

**Art. 18** - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione. Sono ammesse le deleghe ad altro associato, sottoscritte in calce all'avviso di comunicazione. Nessun associato può cumulare più di una delega.

**Art. 19** - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in sua mancanza dal Vicepresidente o da un membro del Consiglio Direttivo; in loro mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene il caso, due Scrutatori. Spetta al Presidente

dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.

**Art. 20** - Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile, primo comma anche per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e ciò in espressa deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 21 del Codice Civile.

Le Assemblee elettive nella parte relativa all'elezione del nuovo Consiglio, sono presiedute dalla Commissione Elettorale. La Commissione Elettorale è costituita dai Past President (ex Presidenti del Consiglio Direttivo) e da due consiglieri. Candidature proposte dai soci devono giungere al Presidente (tramite raccomandata) almeno trenta giorni prima dell'Assemblea elettiva.

La Commissione Elettorale, valutatane l'idoneità statutaria, le presenta all'Assemblea.

**Art. 21** - Eventuali proposte di modifiche statutarie devono essere presentate al Presidente da soci effettivi almeno un mese prima dell'Assemblea. Le proposte vengono valutate e votate in ambito consiliare e, in caso di parere favorevole, sottoposte all'approvazione dell'Assemblea che delibererà con le maggioranze previste dall'art. 20 del presente statuto.

**Art. 22** - Lo scioglimento dell'Associazione deve essere richiesto da almeno due terzi dei membri effettivi ed è deliberato dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento i fondi eventualmente esistenti saranno devoluti alla facoltà di Medicina Veterinaria di Pisa la quale si impegna a reimpiegarli esclusivamente con finalità scientifiche e culturali.

**Art. 23** - Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte alla decisione di un Collegio di Arbitri, composto da tre membri dei quali uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente di AVEC.; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Carlo Ciceroni

Alessandro Cozzi

Angelo Gazzano

Grazia Guidi

Chiara Mariti

Manuel Mengoli

Maria Cristina Osella